Firmato digitalmente da
ANNA MARIA CROSTA
C = IT

Avv. Anna Maria Crosta
Via C. Nigra n.51- 90141 Palermo
Tel. 091 6262818 Fax 091 6260489
Mail avv.crosta@email.it Pec annamariacrosta@pecavvpa.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA – PALERMO

RICORSO

L'**Associazione Meter Onlus di Don Fortunato Di Noto** (C.F. 01402460891), con sede in Avola (SR), via E. Filiberto n. 58, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante Don Fortunato Di Noto, nato ad Avola il 18.02.1963, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Crosta (Codice Fiscale CRSNMR71B58G273T) che chiede di ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo p.e.c. annamariacrosta@pecavvpa.it e al fax 0916260489, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Costantino Nigra n. 51, come da procura in calce al presente atto, propone ricorso

- c o n t r o -

- la **Regione Siciliana** (C.F. 80012000826 e P. IVA 02711070827), in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, p.e.c. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

- **l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro** della Regione Siciliana (C.F. 80012000826 e P. IVA 02711070827), in persona dell'Assessore Regionale *pro-tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, p.e.c. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

- l'**Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro** della Regione Siciliana, **Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali** (C.F. 80012000826 e P. IVA 02711070827), in persona del Dirigente Generale *pro-tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, p.e.c. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

(Amministrazione resistente)

- e nei confronti di -

- **Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi (E.N.S.)** Onlus, C.F. 04928591009, con sede in Roma, via Gregorio VII n. 120, in persona del legale rappresentante in carica, p.e.c. protocollo@pec.ens.it,

- **Edificando Società Cooperativa Sociale**, C.F. 05176600822, con sede in Palermo, via Castellana n. 141, in persona del legale rappresentante in carica, p.e.c. edificandocoop@pec.it,

- **La Fraternità Società Cooperativa Sociale**, C.F. 03055760825, con sede in Palermo, via Toscano 2, in persona del legale rappresentante in carica, p.e.c. lafraternitacoop@pec.it,

- **Cantiere delle Idee Società Cooperativa Sociale**, C.F. 05168710829, con sede in Palermo, via Giuseppe Guido Lo Schiavo n. 2-4, in persona del legale rappresentante in carica, p.e.c. cantieredelleidee@ticertifica.it,

- **Inventare Insieme Onlus**, C.F. 97053420820, con sede in Palermo, via Cipressi n. 9, in persona del legale rappresentante in carica, p.e.c. inventareinsieme@pec.mediatau.it

(controinteressati)

- per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -

- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1624/2020 del 9.12.2020 "*Decreto di Approvazione riparto, di Impegno della somma assegnata per i Contributi di cui all'Avviso Pubblico, ai sensi dell'art. 128 legge regionale n. 11/2010, anno 2020, e di contestuale Liquidazione dell'acconto del 60%*" (doc.1), pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana, con il quale, tra l'altro, è stato determinato in € 69.827,16 l'acconto del 60% da liquidare in favore dell'Associazione ricorrente ed è stato approvato il riparto di cui al prospetto allegato allo stesso decreto ove sono stati elencati gli Enti che hanno presentato istanza ai sensi dell'"*Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di*

un contributo ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni – esercizio finanziario 2020" (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 36 del 26.06.2020) e che risultano beneficiari del contributo, con l'indicazione degli importi della spesa ritenuta ammissibile ("contributo stimato") e del contributo complessivo concesso;

- del predetto prospetto di riparto nella parte in cui risulta che in relazione all'istanza dell'Associazione ricorrente è stata stimata una spesa ammissibile ("*contributo stimato*") di € 800.000,00 in luogo degli € 2.388.800,00 in domanda e, quindi, il contributo complessivo è stato concesso per € 116.378,60, tenuto conto delle percentuali di riduzione applicate per il calcolo del contributo concedibile;

- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1652 dell'11.12.2020 "*Decreto di Modifica del D.D.G. n.1624 del 9 dicembre 2020*" (doc. 2), con il quale, a seguito della correzione di un errore materiale nel prospetto di riparto allegato al precedente decreto, è stato modificato il D.D.G. n. 1624 del 9.12.2020 nella parte relativa al contributo concesso alla ricorrente che viene determinato in € 116.839,32 e all'importo dell'acconto del 60%, liquidato in favore della ricorrente in € 70.103,59, nonché nella parte relativa al riparto di cui all'allegato, che viene sostituito dal prospetto di riparto allegato al decreto n. 1652/2020;

- del predetto prospetto di riparto allegato al D.D.G. n. 1652 dell'11.12.2020 nella parte in cui, in relazione all'istanza dell'Associazione ricorrente, ribadisce la stima di una spesa ammissibile ("*contributo stimato*") di € 800.000,00 in luogo degli € 2.388.800,00 in domanda e attribuisce all'Associazione ricorrente il contributo complessivo di € 116.839,32, tenuto conto delle percentuali di riduzione applicate per il calcolo del contributo concedibile;

- di tutti gli atti presupposti e preparatori, tra cui segnatamente la valutazione di congruità della spesa relativa all'istanza dell'Associazione Meter Onlus come risultante dalle annotazioni a penna ad opera della commissione apposte sulla relazione illustrativa delle attività per le quali viene richiesto il contributo - documento acquisito dalla ricorrente a seguito di accesso agli atti - (doc. 3) e *in parte qua* le note

prot. n. 24547 del 7.08.2020 e prot. n. 29586 dell'1.10.2020 (docc. 4 e 5) con cui la commissione di istruttoria e valutazione ha trasmesso gli esiti dei propri lavori allegando le tabelle riassuntive dei punteggi attribuiti alle istanze presentate e la proposta di contributo da assegnare alle istanze ammissibili;

- di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenziali e connessi, anche eventualmente non conosciuti dalla ricorrente

FATTO

L'Associazione Meter Onlus, che nasce dall'impegno profuso a tutela dell'infanzia sin dal 1989 dal fondatore Don Fortunato Di Noto ed è stata formalmente costituita nel 2002 come strumento per la lotta alla pedofilia e contro ogni forma di violenza, di sfruttamento e di indifferenza, ha partecipato alla procedura indetta con l'"*Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di un contributo ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni – esercizio finanziario 2020*" pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 36 del 26.06.2020 (doc. 6).

Il suddetto avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la concessione di un sostegno economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 per la realizzazione di iniziative di rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con effetti positivi sull'economia del territorio.

Lo stesso avviso prescrive che entro 15 giorni dalla pubblicazione gli enti interessati presentano le manifestazioni di interesse e la documentazione richiesta al Dipartimento regionale competente individuato nel paragrafo 3 del medesimo avviso. In particolare, per l'area tematica attività sociali, disagio sociale, disabilità, legislazione antimafia è indicato come competente il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Con D.A. n. 62/GAB del 14.07.2020 l'Assessore alla Famiglia, alle Politiche

Sociali e al Lavoro ha nominato la commissione avente compiti di istruttoria e valutazione delle manifestazioni d'interesse presentate per le aree tematiche di competenza.

L'avviso sopra citato stabilisce che "***Preliminarmente alla disamina della pratica per la valutazione del punteggio, le commissioni procedono alla valutazione della congruità della spesa. La congruità della spesa è valutata anche in relazione ai dati che emergono dai bilanci consuntivi del triennio immediatamente precedente. Le commissioni, pertanto, stimano l'ammontare del contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse umane necessarie, tenendo, tra l'altro, conto di eventuali contributi concessi da altri soggetti***" e che successivamente la commissione procede alla valutazione delle istanze attribuendo un punteggio, su base 100, in relazione ai criteri stabiliti dall'avviso pubblico. Il punteggio minimo per accedere al contributo è fissato dal citato avviso in 70/100.

In data 7.07.2020 l'Associazione odierna ricorrente ha inoltrato apposita manifestazione d'interesse corredata di tutta la documentazione prescritta (doc. 7 con allegati) richiedendo un contributo di € 2.388.800,00.

Tra l'altro, nell'istanza di contributo la Meter Onlus, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico, ha indicato di essere destinataria di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi (L.R. n. 10/1999 e L.R. n. 20/2003). Circostanza che le attribuisce una priorità nei termini stabiliti dall'avviso medesimo.

A seguito della pubblicazione del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1624/2020 del 9.12.2020 (doc. 1 cit.) e dell'allegato prospetto, l'Associazione ha appreso che la spesa stimata congrua dalla commissione ammonta a € 800.000,00 (a fronte della richiesta di € 2.388.800,00) e che alla sua domanda è stato attribuito un punteggio di 96/100.

La suddetta stima di € 800.000,00 (così come il punteggio) è stata poi confermata anche nel prospetto approvato con il successivo decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1652 dell'11.12.2020 (doc. 2 cit.) emesso al fine di correggere un errore materiale nel prospetto di riparto allegato al precedente decreto.

Conseguentemente, in conformità a quanto disposto dal comma 8-bis dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 ("*I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti*"), l'importo del contributo concesso è stato determinato tenendo conto del suindicato importo di € 800.000,00.

Della predetta valutazione di congruità della spesa non si conoscono i criteri, né è stato possibile avere contezza – neppure ad esito dell'accesso agli atti – delle motivazioni che la sostengono.

Eppure, la riduzione dell'importo riconosciuto dall'Amministrazione ha comportato una notevole riduzione delle somme erogabili alla ricorrente (nel caso di accertamento della congruità della somma richiesta, infatti, la decurtazione percentuale eseguita dall'Amministrazione sarebbe stata applicata alla somma di € 2.388.800,00 e non a quella molto più esigua di € 800.000,00 arbitrariamente determinata dalla commissione).

Sicché l'Associazione Meter Onlus ha interesse e si vede costretta ad impugnare la stima di congruità e il riparto delle somme tra gli enti ammessi al contributo di che trattasi, ricorrendone tutti i presupposti.

Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti

- M O T I V I -

alla cui trattazione si premette che, allorché in esito al presente ricorso la Meter Onlus di Don Fortunato Di Noto, vedesse riconosciuta come congrua una somma superiore a quella di € 800.000,00 che emerge dagli atti impugnati, la ricorrente avrebbe diritto a un contributo di importo maggiore rispetto a quello in atto attribuito.

In particolare, a dimostrazione del superiore assunto, si evidenza che, qualora fosse stimata congrua la richiesta somma di € 2.388.800,00, la proposta di assegnazione agli enti ammessi al contributo (con il punteggio minimo di 70/100) ammonterebbe a un totale di € 19.980.418,59 (e cioè gli € 2.388.800,00 stimati per la Meter Onlus + €

17.591.618,59 pari alla complessiva spesa ammissibile afferente alle richieste degli altri enti).

Pertanto, secondo il *modus procedendi* che si ricava dai decreti dirigenziali oggi impugnati, la somma riconoscibile agli enti in base alle risorse assegnate dall'Assessore regionale all'Economia al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali risulterebbe pari alla percentuale del 9,3467% della spesa ammissibile (ossia alla percentuale così calcolata: € 1.867.529,37 pari alla somma assegnata al Dipartimento resistente / € 19.980.418,59 totale spesa ammissibile = 0,0934679802).

Conseguentemente, il contributo da erogare all'Associazione ricorrente sarebbe calcolato sull'importo di € 223.273,96 (pari al 9,3467% di € 2.388.800,00) al quale applicare la riduzione per il punteggio ottenuto (di 96/100), e quindi € 223.273,96/100X96 = € 214.343,00.

Ai suddetti € 214.343,00 sarebbe poi sommata la quota della somma residua (e cioè della somma derivante dalla differenza tra il totale delle risorse a disposizione e i contributi complessivamente concessi in base ai criteri sopra illustrati) spettante alla Meter Onlus.

Risulta, quindi, dimostrata la sussistenza dell'interesse della ricorrente alla riedizione della valutazione di congruità della spesa ammissibile da parte della competente commissione, nonché il fatto che dall'accoglimento delle ragioni esposte con il presente ricorso scaturirebbe un vantaggio economico per la ricorrente.

Inoltre, è altresì evidente che il riconoscimento di un contributo di importo maggiore a favore della Meter Onlus comporterebbe inevitabilmente una diminuzione delle somme riconosciute a tutti gli altri enti ammessi, e ciò in ragione della percentuale più bassa applicabile alle spese ammissibili (9,3467% in luogo del 10,15% di cui al riparto approvato con il D.D.G. n. 1652 dell'11.12.2020).

Sono evidenti, quindi, per un verso, l'interesse dell'Associazione ricorrente alla proposizione del presente gravame e, per altro verso, la posizione di controinteressati rivestita dai soggetti a cui il ricorso viene notificato.

1) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e dell'"*Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di un contributo ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni – esercizio finanziario 2020*" pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 36 del 26.06.2020.**

Errato esercizio del potere.

Eccesso di potere per manifesta illogicità e irrazionalità.

Contraddittorietà.

Violazione del giusto procedimento e del principio di trasparenza.

Eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione e incongruenza, nonché per sviamento.

Eccesso di potere per arbitrarietà, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

Violazione dell'art. 3 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

L'Associazione ricorrente ha richiesto il contributo di cui all'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 per l'annualità 2020 nell'ambito dell'area tematica "disagio sociale" presentando al competente Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro tutta la documentazione prescritta, tra cui - in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 3bis, lett. d), del citato art. 128, nonché del paragrafo 2, n. 4) dell'avviso - una relazione analitica dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio di congruità della spesa corredata da numerosi allegati (all. punto 4 al doc. 7 cit).

Con l'istanza inoltrata la Meter Onlus ha richiesto un contributo pari a € 2.388.800,00.

La ricorrente svolge numerose attività a difesa dell'infanzia ed è attivamente impegnata da quasi vent'anni sul fronte della lotta alla pedofilia e a ogni tipo di violenza contro i bambini.

Per illustrare la portata dell'impegno profuso dalla Meter Onlus nella propria missione e i risultati ottenuti si fa rinvio ai report annuali dell'attività dell'Associazione che sono stati prodotti all'Amministrazione in allegato alla relazione illustrativa dell'attività inviata al Dipartimento (all. punto 4 al doc. 7 cit) e sono pubblicati (nel rispetto dell'assoluta trasparenza dell'azione sociale) sul sito www.associazionemeter.org. In questa sede, al fine di dare un'idea delle attività e delle iniziative portate avanti dalla ricorrente si riportano di seguito alcuni stralci della relazione descrittiva del report 2019 (nell'introduzione del report stesso - all. punto 4.11 al doc. 7 cit. - a firma di Don Fortunato Di Noto, fondatore e Presidente):

"*Il **Report annuale 2019** dell'Associazione Meter sulla pedofilia e sulla pedopornografia è il bilancio di un crimine mondiale che impone di essere letto, approfondito, assimilato, compreso e non sottaciuto. Esso non può essere relegato a meri risultati statistici, numeri freddi e senza vita. È un lavoro lungo 150 pagine che riportano fedelmente il delicato e indefesso servizio di Meter a tutela e difesa dei minori: una missione trentennale, una storia autorevole, che, a ben dire, ha scritto un pezzo di storia contro la pedofilia e gli abusi sessuali sui minori, vittime di abomini e indifferenza.*

Vi chiediamo di soffermarvi sulle pagine 16 e 17: sintetizzano gli ultimi 18 anni di attività di Meter e rappresentano un intenso e faticoso lavoro e un impegno dal 2002 al 2019. Ci si riferisce soprattutto a diciotto lunghi anni di dolore, ben espresso dai numeri: Meter ha inviato 61.525 protocolli e numerose email alle Polizie di tutto il mondo e alla Polizia italiana (con la quale dal 2008 è in vigore un accordo di collaborazione), con la speranza di avviare azioni investigative nei confronti di sospetti pedocriminali. Si tratta di materiale concretamente prodotto, diffuso, scambiato e detenuto. Le dettagliate denunce (dal 2002) contenevano 174.731 link; dal 2014 (solo negli ultimi 5 anni) sono state denunciate 16.003.014 foto e 3.469.196 video: milioni di bambini abusati, uno scempio e un vero e proprio orrore. Si aggiungono le 8.397 comunità e social network, i 12.610 mega archivi e le 1.022 chat con decine di migliaia di utenti dichiaratamente pedofili o amanti dei bambini, edulcorata espressione di una perversione a cui si fa fatica a comprendere nelle sue profonde azioni criminali. (…) Per non parlare dei Server Provider che per una dichiarata "tutela della privacy" dei propri clienti, non hanno fornito i dati per l'individuazione dei soggetti responsabili di tale "traffico illecito" e si sono ribellati alla cancellazione dei contenuti come si trattasse di una censura. Tutto gestito burocraticamente, senza avere la percezione e la responsabilità del coinvolgimento di minori schiavizzati, torturati e resi oggetti erotici e sessuali. (…) Meter ha avviato una serie di collaborazioni con i Server Provider, alcuni dei quali sono intervenuti per la rimozione del materiale. Questo però non ha portato a indagini delle Polizie estere: è stata un'azione utile ma insufficiente (pp. 60-62).

*Le denunce sulla cosiddetta "**pedofilia pseudo culturale**" non sono da meno: si tratta di un'altra storia, non meno pericolosa della prima, fatta di lobby ben strutturate e certo ormai non ignote al pubblico. Sono presenti nel web in maniera palese ed estrosa (pp. 64-67).*

*Il **Deep Web** ospita il pedo criminal web: dal 2012 in poi, in questi 8 anni, Meter ha scoperto e denunciato 47.421 siti sui quali l'azione dei cyber-pedofili si è fatta sempre più presente per i traffici di materiale pedopornografico. Un business incontrollato (pp. 56-57).*
Il Centro di Ascolto è il cuore di Meter, il centro della relazione di aiuto dove si ascolta, accoglie, accompagna la vittima: dal 2002 al 2019 sono 1.721 i casi seguiti e abbiamo risposto a 29.996 richieste telefoniche al numero verde 800 45 52 70.
*I numeri del **Report 2019** (si legga la Sintesi Dati a pp. 4-5) rappresentano il dolore, la sofferenza e la tragica realtà di un abominio che si perpetra sui bambini: la schiavitù sessuale, che è il risultato di una strategia criminale che non risparmia i piccoli, i bambini, senza difesa e senza voce dove. Le nostre sono parole e numeri che contrastano e denunciano il "negazionismo degli abusi" e si contrappongono all'idea della "normalizzazione della pedofilia" .*
Non si potrà comprendere la gravità del fenomeno se non si consultano le 50 pagine tra la 18 e la 67, nelle quali viene presentata la dettagliata descrizione del profilo del cyber-pedofilo, come agisce e che cosa fare per tutelare i più piccoli (pp. 22-27).
Il Report presenta l'orrore nel dettaglio: da pagina 32 a pagina 51 le denunce di pedopornografia pari a 8.489 link (7.074.194 foto e 992.300 video); 323 chat e 325 cartelle compresse .rar (dato rilevante per il 2019), così numerosi da risultare non quantificabili con la classificazione dei domini nei 5 continenti e la collocazione geografica dei Server Provider dove collezionisti disumani hanno catalogato ed esposto nelle vetrine del web (e non si esclude nel mondo reale, perché di questo si tratta) corpi, volti, gesti di bambini a cui è stata rubata per sempre l'innocenza.
I numeri sono ogni anno in costante aumento; anzi, risulta sempre più complicato monitorare un fenomeno che sfrutta la potenza del web e la connivenza di coloro che gestiscono gli spazi in cui prolifera questa attività criminale nonostante le importanti collaborazioni avute in questi anni. Crudeli aguzzini si accaniscono anche sui i neonati (si legga pp. 46-51) e la crescita esponenziale del turismo pedofilo e pedopornografico online con indice di gradimento (pp. 58-59) è sempre più inquietante.
*Il **Centro di Ascolto** ha accolto 142 casi e 385 richieste telefoniche.*
Per la formazione abbiamo partecipato a 113 convegni e incontrato 5.258 tra studenti e docenti.
*Se ci limitassimo alla sole denunce, pur di fondamentale importanza, l'azione sarebbe limitata e inefficace: ecco perché Meter attraverso il **Polo Formativo ed educativo** offre formazione con incontri rivolti alla Scuola e all'Università, nelle Diocesi italiane ed estere come anche l'Alternanza scuola-lavoro (pag. 90-119).*
*Vogliamo inoltre presentarvi la nostra **indagine conoscitiva** che offre uno studio pilota sull'uso della rete da parte dei ragazzi e della loro conoscenza dei pericoli che possono riscontrare: sexting, grooming, cyber-bullismo, su un campione costituito da 357 partecipanti tra i 14 e i 16 anni (pp. 120-131).*
*Il **Centro diurno** offre concrete risposte educative al territorio, ai minori e alle loro famiglie (pp. 132-135). Insieme al **Centro Polifunzionale per l'infanzia e l'adolescenza** (50 le famiglie accolte) ci occupiamo del benessere dei più piccoli (pp. 136-147).*
*La **Giornata Bambini Vittime** è, per concludere, l'appuntamento più atteso di Meter da 24 anni. Quest'anno è stata svolta – causa coronavirus – in una nuova forma che ha visto la partecipazione attenta di tanti bambini*".

La ricorrente, inoltre, negli anni ha svolto anche un ruolo di “riflettore puntato” sull’orrendo fenomeno dello sfruttamento dell’infanzia e ha assunto sul tema numerose importanti iniziative, per esempio si è fatta promotore, insieme ad altri soggetti, della legge n. 38 del 2006 “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*” e della legge n. 172 del 2012 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*” e, ancora, è stata membro del tavolo tecnico dell’Osservatorio Nazionale contro la pedofilia e pedopornografia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Va sottolineato anche che la Meter Onlus è tra i pochissimi enti del terzo settore ad essere citata nella relazione annuale che la Presidenza del Consiglio dei Ministri inoltra al Parlamento ai sensi della legge n. 268/1998 “*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (TURISMO SESSUALE)*”, art. 17, comma 1 (“*Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3*”).

In particolare, nella suddetta relazione relativa alle attività del 2019 (doc. 8), all’odierna ricorrente sono dedicate diverse pagine (da pag. 115 a pag. 123), nelle quali trovano collocazione una presentazione generale dell’Associazione e successivi paragrafi rispettivamente intitolati “*Dati sul monitoraggio contro la pedofilia e la pedopornografia online: l’Osservatorio Mondiale Contro la Pedofilia (OS.MO.CO.P.)*”, “*Centro di ascolto e accoglienza Meter*”, “*Formazione e convegni di sensibilizzazione*”, “*Centro polifunzionale per l’infanzia, l’adolescenza e l’autismo*”, “*Polo educativo e formativo*”, “*Attività sociali*”, “*Oratorio “Amami“– centro diurno*”.

L’azione dell’Associazione Meter Onlus di Don Fortunato Di Noto attualmente ha senza dubbio un impatto fortissimo sul territorio (basta considerare le copiosissime iniziative realizzate e le numerose convenzioni stipulate – “*Meter nel territorio siciliano*” all. punto 4.8 al doc. 7 cit.), in ambito nazionale (si veda la convenzione con la Polizia Postale – doc. 9) nonché a livello internazionale (si veda la convenzione con la Polizia polacca – doc. 10) ed è ampiamente riconosciuta come efficiente e meritoria (si rileva in merito che il Ministro per la tutela dei diritti dei bambini della Polonia, Mikolaj Pawlak, il 10 ottobre 2019 ha conferito al fondatore di Meter, don Fortunato Di Noto, la medaglia e il diploma per la tutela dei diritti dei bambini, e altresì si evidenziano gli altri innumerevoli premi nazionali e internazionali allo stesso conferiti, tra cui, per citare solo gli ultimi in ordine di tempo: Premio internazionale “Tu es Petrus” per don Fortunato Di Noto e la Meter, come “operatori di pace” – novembre 2013, Premio don Mauro Abate – Acicastello (CT), gennaio 2014, Premio “Massimo Caporlingua” (Lions Club Acicastello “Riviera dei Ciclopi”) – 29 giugno 2014, Riconoscimento “Operatore di Carità e Solidarietà Sociale” - Fiumefreddo di Sicilia – 23 agosto 2015, Premio “Legalità” Brigadiere Filadelfo Aparo, conferito dall’Istituto Nastro Azzurro, sez. Lentini – 26 novembre 2016, Premio Acitrezza Verga, 25° anno, conferito da Lions Club Distretto 108 YB - V Circoscrizione – Zona 15, a don F. Di Noto, Catania (CT) – 20 Dicembre 2017, Premio uomini e società in occasione dell’evento TV “Notte Jonica”, GIARRE (CT) – 2 Giugno 2017, Cittadinanza Onoraria del Comune di Noto, NOTO (SR) – 11 aprile 2017, Premio Solidarietà 2017 a don Fortunato, organizzato da Miss Sicilia in collaborazione con il Comune di Ispica – 5 febbraio 2017, Premio Rotary – 22 febbraio 2019, Premio Bene Comune - Fondazione CitizenGO Italia e dall'Associazione Pro Vita e Famiglia, Roma, maggio 2019, Premio Stelle di Avola conferito a Meter onlus, agosto 2019).

Eppure, la commissione per l’istruttoria e la valutazione nominata con decreto assessoriale, senza nulla esplicitare sulle ragioni, ha drasticamente “tagliato” il contributo riconoscibile alla Meter Onlus ritenendo congrua una spesa di € 800.000,00, anziché quella (corretta) richiesta dall’Associazione di € 2.388.800,00.

E ciò in presenza di altre richieste di importo elevato che non sono state oggetto di “tagli”, come si evince dai prospetti impugnati, e senza che si possa comprendere la motivazione di una tale disparità di trattamento.

Invero, la predetta valutazione di congruità della commissione si appalesa assolutamente non trasparente in quanto non sono mai stati esplicitati i criteri applicati, e del tutto carente di motivazione dal momento che non è possibile ricostruire in alcun modo il ragionamento che ha condotto alla conclusione che fosse congrua la ridotta somma di € 800.000,00.

Infatti, a seguito delle richieste di accesso agli atti inoltrate dalla ricorrente per ottenere copia dei verbali della commissione di valutazione, il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha dapprima trasmesso la scheda di valutazione relativa all’attribuzione del punteggio alla domanda di contributo in cui non vi è alcun cenno alla stima di congruità (con nota prot. n. 42347 del 16.12.2020 – docc. 11 e 12) e poi, dietro specifica richiesta di integrazione da parte dell’Associazione, ha inviato la nota prot. n. 43103 del 21.12.2020 (doc. 13), con la quale ha dichiarato: “*In riscontro alla nota trasmessa con pec, prot. n. 43052 del 21 dicembre 2020, in ordine al rilascio della documentazione integrativa relativa ai criteri di assegnazione della “stima” del contributo, da parte della Commissione, del progetto presentato da codesto Ente, a seguito dell'Avviso Pubblico in oggetto, si comunica che* ***gli atti prodotti dalla richiamata Commissione sono quelli già trasmessi a codesta Associazione con nota, prot. n. 42347 del 16 dicembre 2020****.*
Si puntualizza che, ***nella considerazione che nell'Avviso Pubblico non era previsto alcun criterio specifico in ordine alla valutazione della congruità della spesa, la Commissione si è autodeterminata esaminando le singole voci del progetto e ammettendo a valutazione solo le spese ritenute ammissibili, secondo lo spirito dell'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010****, sulle quali far gravare il beneficio del contributo*”. Con ciò confermando che non esiste alcun verbale, né alcun documento idoneo a rendere conto delle ragioni su cui si basa la valutazione sulla congruità della spesa operata dalla commissione e che i criteri applicati per la suddetta valutazione di congruità sono sconosciuti alla stessa Amministrazione che ha convalidato (al buio) l’operato della commissione.

Infine, ad esito di un ulteriore acceso agli atti, la Meter Onlus ha acquisito la copia della già citata relazione illustrativa delle attività per le quali ha richiesto il contributo, sulla quale la commissione di valutazione ha inserito alcune annotazioni relative alle singole voci (doc. 14).

In particolare, le annotazioni si rinvengono sulla tabella delle previsioni di spesa (nella parte finale della relazione), dove a fianco di ciascuna voce di spesa (ad esempio, "*Realizzazione Area Parco Ricreativo Educativo Sensoriale – Parco Flora e Fauna Bambini*", "*Centro Nazionale di primo ascolto per la tutela dell'Infanzia e dell'Adolescenza – collaboratori professionali*", etc.) si trovano un "sì", o un "no", oppure un inconcludente "?" vergati a penna, oppure ancora la mera indicazione scritta a mano di una cifra più bassa di quella proposta nel progetto (ad esempio, per la voce "*Servizio OS.MO.CO.P. Monitoraggio Web contro la pedofilia Meter Onlus in collaborazione con le Polizie Nazionali e Internazionale- Gestione sale multimediali e sistemi di controllo – Convegni - Formazione – Viaggi – Collaborazione ed Accordi esteri*" si rinviene un segno di elisione sulla cifra proposta di € 185.000,00 e, nello spazio superiore, la cifra di € 50.000,00 scritta a penna).

Come è chiarissimo a una semplice lettura del documento appena richiamato, al di là degli apodittici "sì" o "no" della commissione e dei (mai risolti) punti interrogativi, non vi è alcuno strumento che possa consentire di ricostruire il percorso logico seguito dalla stessa commissione allorché ha proceduto alla valutazione della congruità delle singole voci delle spese previste e, addirittura, a rideterminare per difetto taluni degli importi proposti dall'Associazione.

E' pacifico che un giudizio estremamente sintetico come quello dato dalla mera attribuzione di un punteggio numerico, oppure, come nel caso in esame, da un semplice "sì" o "no", può integrare una sufficiente motivazione soltanto allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, poiché in questo caso sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio (in tal senso, tra le tante, T.A.R. Emilia-Romagna sez. II - Bologna, 14/03/2018, n. 226, T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 10/07/2019, n. 1410, T.A.R. Veneto sez. I - Venezia, 19/04/2018, n. 431).

Nella fattispecie la commissione avrebbe dovuto predeterminare i criteri cd. motivazionali (da individuarsi secondo lo spirito dell'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010) per la valutazione di congruità della spesa ammissibile, e ciò a garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che deve obbligatoriamente presiedere la valutazione stessa.

Al contrario, non solo la commissione non ha predeterminato alcun criterio, ma per di più ha totalmente omesso di fornire qualsivoglia motivazione in relazione alle spese valutate come non ammissibili e a quelle valutate solo in parte ammissibili.

Oltretutto, negli atti della commissione non emerge alcuna indicazione circa le ragioni di perplessità sintetizzate con i numerosi punti interrogativi di cui è costellato il sopra richiamato documento, né tantomeno su come (e se) tali perplessità siano state risolte dalla stessa commissione.

Va rilevato che i punti interrogativi sono apposti anche su voci di spesa di importanza determinante per le attività della Meter Onlus, quale – solo per fare un esempio – quella del personale (indispensabile per il funzionamento di un ente altamente specializzato, che non può vivere solo di buona volontà, ma necessità di professionalità specifiche). Si precisa che sia il numero degli occupati che i *curricula* dei dipendenti sono stati trasmessi all'Amministrazione in allegato alla domanda di contributo (all. punto 1 al doc. 7 cit).

Per di più, in assenza di qualsivoglia ulteriore documento o elemento chiarificatore, è assolutamente impossibile ricostruire quali voci abbiano effettivamente concorso a costituire la somma di € 800.000,00 ritenuta congrua (atteso che con le voci oggetto dei "sì" della commissione sommate agli importi da questa rivisti si raggiunge la cifra di € 353.500,00).

In definitiva, i "sì", i "no" e i "?" annotati dalla commissione costituiscono dei simulacri di motivazione (che in concreto nulla spiegano). Quindi, nel ridurre a tanto la valutazione di congruità delle spese, la commissione ha agito in violazione dell'"*Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di un contributo ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni – esercizio finanziario 2020*", e dell'art. 128 della legge regionale n.

11/2010, i quali nello stabilire che le domande di contributo devono essere sottoposte alla valutazione della congruità della spesa, intendono certamente riferirsi a una valutazione eseguita nel rispetto dei principi dell'ordinamento in tema di procedimento amministrativo e di selezioni eseguite dalla P.A.

Inoltre, gli atti della commissione e, conseguentemente, i provvedimenti del Dipartimento resistente che li hanno approvati, sono illegittimi in quanto viziati da eccesso di potere sotto tutti i profili dedotti con il presente ricorso.

Se pur la richiesta non configura un diritto dell'istante a ricevere il contributo, l'Amministrazione è naturalmente tenuta a condurre l'istruttoria nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, trasparenza, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità, nonché delle regole del giusto procedimento e dell'obbligo di motivazione.

Mentre è chiaro che nel caso in esame la valutazione della congruità delle somme richieste rispetto alle attività illustrate con la relazione prodotta è stata eseguita in modo del tutto arbitrario, irrazionale e irragionevole e senza permettere al soggetto richiedente (*rectius* a nessuno), stante il grave difetto di motivazione, di avere alcuna contezza delle ragioni della valutazione stessa; per di più elementi di irrazionalità ed irragionevolezza sono pure riscontrabili *ictu oculi* dagli atti impugnati (si pensi alla permanenza dei numerosi punti interrogativi), dai quali emergono altresì chiari sintomi di un giudizio formulato in maniera del tutto irrazionale o idonea a evidenziare aspetti di abnormità.

Ed è appena il caso di sottolineare che, anche nell'esercizio della discrezionalità attribuitale dalla legge, la P.A. deve agire secondo legge e il suo operato può essere sempre sindacato dal Giudice quando, <u>come nella fattispecie</u>, la sua decisione sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri applicati non siano trasparenti ed intellegibili (in tal senso, tra le altre, Consiglio di Stato sez. V - 26/03/2020, n. 2094, T.A.R. Molise sez. I - Campobasso, 06/08/2020, n. 231, Consiglio di Stato sez. VI - 29/10/2018, n. 6158), vi sia carenza di motivazione o di istruttoria (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia sez. I - Trieste, 01/02/2019, n. 52), ovvero si sia in presenza di elementi sintomatici di un giudizio formulato in maniera del tutto irrazionale o capace di rilevare aspetti di abnormità (Consiglio di Stato sez. IV -

29/03/2017, n. 1435) o, ancora, ricorrano ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili *ab externo* e *ictu oculi* dalla sola lettura degli atti (Consiglio di Stato sez. IV - 29/03/2019, n. 2087, Consiglio di Stato sez. IV - 17/01/2018, n. 237, Consiglio di Stato sez. IV - 04/01/2018, n. 42).

Ancora, la valutazione di congruità della commissione è inficiata da palese contraddittorietà, atteso che l'importo riconosciuto come congruo (€ 800.000,00) non corrisponde alla somma degli importi approvati con il "sì" e di quelli rideterminati dalla stessa commissione (che è pari a € 353.500,00). Dal che deriva che, a quanto è dato di comprendere dagli atti esaminati, le premesse del giudizio – immotivato e arbitrario - non corrispondono agli esiti della valutazione.

2) Eccesso di potere per erronea valutazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità.
Violazione del giusto procedimento e del principio di trasparenza.
Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e irrazionalità.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione e incongruenza, nonché per sviamento.
Eccesso di potere per arbitrarietà e manifesta ingiustizia.
Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Ferma restando l'impossibilità di una più compiuta difesa, atteso l'insormontabile ostacolo dato dal fatto che non è consentito conoscere il giudizio della commissione sulle molte voci di spesa dedotte dalla ricorrente nella sua relazione che sono rimaste contrassegnate semplicemente da un punto interrogativo, nonché causato dalla totale assenza di elementi utili alla comprensione delle ragioni della ritenuta non congruità di molte altre voci, si evidenzia comunque quanto segue.

Emerge palese che la valutazione della commissione è certamente viziata da travisamento dei fatti ed erronea valutazione con riferimento alle voci di spesa ritenute non congrue.

I dedotti vizi sono lampanti nel caso delle voci relative all'OS.MO.CO.P. (Osservatorio Mondiale contro la Pedofilia).

Tali voci sono:

- "*Servizio OS.MO.CO.P. Monitoraggio Web contro la pedofilia Meter Onlus in collaborazione con le Polizie Nazionali e Internazionale- Gestione sale multimediali e sistemi di controllo – Convegni - Formazione – Viaggi – Collaborazione ed Accordi esteri*" (ultima voce della sezione "*previsione di spesa 1.1*") per la quale è stata riconosciuta congrua la cifra (arbitrariamente e apoditticamente determinata) di € 50.000,00 al posto di quella richiesta di € 185.000,00;
- "*Server Dati- Monitoraggio OS.MO.CO.P.*" (seconda voce della sezione "*previsione di spesa 1.8*") per la quale è stata integralmente esclusa dal contributo la somma richiesta di € 36.000,00;
- "*Sala stampa – Attrezzature / manutenzione / Materiali di consumo*" (prima voce della sezione "*previsione di spesa 1.8*") per la quale è stata integralmente esclusa dal contributo la somma richiesta di € 62.000,00.

Invero, si può affermare senza timore di smentita che l'OS.MO.CO.P. è una delle attività più importanti e maggiormente incisive a livello sociale tra quelle svolte dalla Meter Onlus (tanto che è tra le attività espressamente descritte nella già citata relazione annuale del 2019 resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Parlamento ai sensi dell'art. 17 della legge n. 268/1998). Inoltre, l'OS.MO.CO.P., in quanto strumento altamente specialistico e all'avanguardia nella lotta alla violenza contro i minori, è ripetutamente oggetto di attenzione da parte dei media (si veda, per esempio, servizio dell'1.02.2021 RAI 3 – doc. 15, dal quale si può anche prendere visione dell'alto livello delle attrezzature con cui opera la Meter Onlus).

La relazione della Meter sull'attività per la quale viene richiesto il contributo, inoltrata all'Amministrazione (all. punto 4 al doc. 7 cit), contiene una descrizione delle funzionalità del Servizio OS.MO.CO.P., con evidenziazione delle necessità di aggiornamento e implementazione, e ne chiarisce l'importanza per la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. Infatti, alle pagg. 6 e 7, punto 1.2, vi si legge:

"**OS.MO.CO.P. e Monitoraggio Web**
Osservatorio Mondiale Contro la Pedofilia:
È un ufficio altamente specializzato per la ricerca dati della rete Internet e l'elaborazione dei flussi per il contrasto della pedofilia e pedopornografia.
I tecnici Meter, con la loro pluridecennale esperienza, si avvalgono di software altamente sofisticati per l'analisi della rete, utilizzando una piattaforma appositamente realizzata per

inserire le segnalazioni a contenuto di abuso sessuale sui bambini al fine di raccogliere nel minor tempo possibile più informazioni e inoltrare la denuncia alle autorità competenti.
Gli strumenti adoperati necessitano di continui adattamenti in funzione dell'evoluzione tecnologica per fornire un intervento mirato a individuare il cyberpedofilo ed a contenere o risolvere la problematica annessa.
I tecnici dell'OS.MO.CO.P., con competenze informatiche, costantemente aggiornati svolgono un lavoro prevalentemente online per analizzare la diffusione, la divulgazione delle foto e dei video con contenuto di violenze sessuali a minori. L'equipe è composta anche da psicologi e psicoterapeuti che, attraverso la loro esperienza, permettono di riconoscere le dinamiche e l'evoluzione della psiche e delle emozioni nella Rete dei soggetti che la utilizzano.
Si interviene anche al fine di individuare e prevenire atti di cyberbullismo, sexting, adescamento online.
L'opera di Meter si svolge grazie agli strumenti che ha realizzato negli anni e che necessitano un continuo aggiornamento:

- Portale Web
- Studi sociali sul fenomeno della **pedofilia culturale** e della pedofilia in Internet e relativa informazione e prevenzione
- Corsi di educazione ad un uso corretto e responsabile di Internet
- **Contrasto** della pedofilia in internet
- Azioni di **segnalazione** contro le forme distorte di utilizzo della Rete che si rivelino dannose per i minori
- Ricerche e **individuazioni delle vittime**
- **Monitoraggio della rete internet e denuncia siti sospetti**.
- **Gestionale sale multimediali e sistema di controllo**.

Nel 2020 è prevista la creazione di un sistema gestionale con annesse sale multimediali di controllo".

E alle pagg. 3 e 4 si evidenzia:

"L'accordo siglato a Roma nel 2008 tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni e l'Associazione Meter Onlus. L'accordo suggella il costante confronto tra l'Istituzione della Polizia di Stato e l'Associazione Meter (Sede Nazionale), tra le più impegnate sul fronte della tutela dei minori. Infatti, i siti collocati ai primi posti della "black list" della Polizia Postale sono stati spesso oggetto delle segnalazioni inoltrate dall'Associazione Meter.
La convenzione delinea le competenze specifiche delle parti firmatarie per un'azione comune di contrasto della pedopornografia in Internet e per lo studio dei fenomeni connessi all'utilizzo della Rete da parte dei minori, in un'ottica non soltanto repressiva ma anche preventiva ed educativa. Pertanto, l'Associazione Meter garantisce l'apporto dei propri esperti, i quali assicurano continuità metodologica tra le attività di monitoraggio e di analisi dei fenomeni della Rete e le finalità investigative. In particolare l'Associazione, in virtù della propria esperienza pluriennale e della presenza nel Data-base UNICRI, **collabora con il Centro CNCPO (Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online) della Polizia di Stato**, nel rispetto delle normative vigenti in materia, all'individuazione delle vittime di sfruttamento sessuale e di produzione del materiale pedopornografico.

Nello specifico Meter invia le proprie segnalazioni e mantiene stretti contatti con il **Dipartimento di Polizia Postale di Catania**, con il quale la collaborazione è attiva sin dalla nascita del compartimento.
La convenzione tra l'OS.MO.CO.P. e la Polizia Postale consente di divulgare la conoscenza, la competenza e l'esperienza dell'Associazione per sensibilizzare e formare la cittadinanza all'uso adeguato della rete e alla consapevolezza dei rischi che essa può celare, fornendo delle linee guida necessarie per la tutela dell'infanzia online mediante un lavoro anche nel territorio,
attraverso:
• Progetti altamente specialistici e formativi in materia di tecnologia informatica, collocando all'interno degli enti richiedenti un servizio specifico;
• Studi sociali sul fenomeno della pedofilia culturale e della pedofilia in Internet e relativa informazione e prevenzione;
• Corsi di educazione ad un uso corretto e responsabile di Internet;
• Incontri di sensibilizzazione sulle dinamiche legate ai social network e al cyber bullismo.
Nel 2017 è stata siglata una convenzione tra l'OS.MO.CO.P. e la Polizia Polacca all'interno della quale sono stabiliti i termini di un accordo tra i due enti, al fine di una collaborazione circa la trasmissione, agli ufficiali dell'Unità del Cyber Crimine del Quartier Generale della Polizia Nazionale, delle informazioni sui siti che contengono materiale pedopornografico relativi a utenti identificati nel territorio della repubblica Polacca".

Nonostante quanto puntualmente relazionato dall'Associazione ricorrente, la spesa prevista per l'OS.MO.CO.P. è stata, **non è dato di sapere per quale motivo**, ritenuta non congrua dalla commissione, la quale, come sopra evidenziato, senza nulla spiegare l'ha, per alcune voci, rideterminata in forte ribasso e, per altre voci, totalmente cassata.

Risulta chiarissimo che, oltre al difetto di motivazione, le determinazioni della commissione - e conseguentemente gli atti dell'Amministrazione resistente che ne hanno approvato gli esiti – si appalesano viziati da eccesso di potere per illogicità e irrazionalità in quanto, alla luce di quanto contenuto nella relazione sopra richiamata e parzialmente trascritta, si è in presenza di elementi sintomatici di un giudizio formulato in maniera del tutto irrazionale o idonea a evidenziare aspetti di abnormità.

Gli stessi vizi inficiano la decisione relativa alle altre voci per cui è stata negata, in tutto o in parte, la congruità.

Ci si riferisce, per esempio, a voci della massima rilevanza nella *mission* dell'Associazione, afferenti alle attività che sono citate nella già richiamata relazione annuale del 2019 resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Parlamento ai sensi dell'art. 17 della legge n. 268/1998 (ossia "*Centro di ascolto e accoglienza*

Meter", "*Formazione e convegni di sensibilizzazione*", "*Centro polifunzionale per l'infanzia, l'adolescenza e l'autismo*", "*Polo educativo e formativo*", "*Attività sociali*", "*Oratorio "Amami"– centro diurno*").

Segnatamente, la commissione arbitrariamente e immotivatamente: ha più che dimezzato (€ 20.000,00 anziché i richiesti € 48.000,00) la somma richiesta per l'"*Ufficio protetto di ascolto per le vittime di abusi – Attività legali ed Uffici per le vittime di abusi – Professionisti*" (Previsione di spesa 1.9) afferente all'attività di centro di ascolto e accoglienza; ha negato la congruità delle voci "*Realizzazione Sala conferenze insonorizzata – Multimediale – Traduzione simultanea ultima generazione*" (Previsione di spesa 1.1), "*Cancelleria - Varie Ufficio (Centro ricerca - Centro network – Aule di formazione – Aule didattiche - Aule formazione – Aula 3D – T1 – T2)*" (Previsione di spesa 1.1), "*Biblioteca – testi specialistici*" (Previsione di spesa 1.6), "*Progettazione e produzione materiale informativo lingue straniere*" (Previsione di spesa 1.7) tutte afferenti all'attività di formazione e convegni di sensibilizzazione; ha negato la congruità della voce "*Inserimento Professionisti Specialisti*" (Previsione di spesa 1.1) e della voce "*Viaggi – Organizzazione – Comunicazione – Sensibilizzazione – GBV di Meter Onlus: giornata dei bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza ... contro la pedofilia, riconosciuta dalla Legge Reg. n. 5 del 19 maggio 2005*" (Previsione di spesa 1.10) afferenti al centro polifunzionale e alle Attività sociali.

Particolarmente aberrante è il totale mancato riconoscimento dell'ammissibilità della spesa per la voce che comprende l'organizzazione della giornata dei bambini vittime della violenza, che è stata istituita con apposita legge della regione Sicilia.

Con specifico riferimento alle voci per le quali l'importo richiesto è stato ridotto, viene in evidenza anche la violazione del criterio di proporzionalità tra il giudizio di congruità pronunciato e il grado di soddisfacimento del requisito oggetto di valutazione, criterio che per giurisprudenza costante costituisce espressione di una regola immanente nei procedimenti (anche latamente) selettivi.

Ne consegue che il giudizio di congruità espresso dalla commissione, e approvato dai D.D.G. impugnati, è del tutto illegittimo per i motivi già ampiamente

esposti, oltre che erroneo per non aver ritenuto l'ammissibilità delle spese come indicate nella domanda di contributo dall'Associazione odierna ricorrente.

In relazione a quanto precede sono ben facilmente intuibili le ragioni che inducono a formulare

- DOMANDA CAUTELARE -

Come sopra dimostrato sussiste il requisito del *fumus boni iuris*.

Inoltre, in caso di rigetto della presente istanza cautelare, la ricorrente perderebbe definitivamente la possibilità dell'integrazione del contributo richiesto per l'anno 2020.

Infatti, nelle more della decisione del giudizio nel merito, le risorse stanziate sarebbero tutte spese per erogare il contributo agli enti in graduatoria.

In atto è già stato erogato l'acconto (pari al 60% del contributo concesso) alla gran parte degli enti ammessi al contributo di che trattasi.

Inoltre, secondo le previsioni dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 i beneficiari avranno diritto al saldo a seguito di presentazione di richiesta corredata della documentazione prescritta atta a comprovare l'attività svolta nell'anno di riferimento e cioè il 2020.

Il danno grave e irreparabile è costituito, quindi, dalla perdita del contributo e dall'impossibilità per l'Associazione ricorrente di portare avanti le proprie attività e i propri progetti nel modo e nei tempi in cui li ha programmati (contando anche sul contributo regionale).

Come già evidenziato, si tratta di attività e di iniziative di sperimentata efficacia, che hanno un rilevantissimo impatto sulla società, e sono dirette alla salvaguardia di diritti fondamentali dell'individuo bambino quale quello alla tutela dell'integrità fisica e psichica e quello alla salute.

Non può non sottolinearsi, peraltro, come durante il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo il fenomeno della violenza sui minori e, in particolare, la diffusione della pedopornografia sia in aumento esponenziale, come certificato anche dai report ufficiali del Ministero dell'Interno (si veda il report aggiornato al 4.02.2021: "*Il Centro*

nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo), in particolare, ha ricevuto ***il 110% di denunce in più rispetto all'anno precedente*** *che hanno determinato 69 arresti e 1.192 indagati per sfruttamento sessuale di minori online e adescamento di minori sulla Rete. Per quanto concerne l'attività di prevenzione svolta dal C.N.C.P.O., attraverso una costante attività di monitoraggio della rete sono stati visionati 33.681 siti, di cui 2.446 inseriti in black list e oscurati in quanto presentavano contenuti pedopornografici*" – doc. 16).

Ancora più pregnante è, allora, l'esigenza (e l'urgenza) di mantenere aggiornati e di implementare gli strumenti informatici (piattaforma, server, etc.) e di avvalersi dell'opera di professionisti specializzati per le attività di tutela dei minori e di segnalazione degli abusi alle competenti Autorità, e di assistenza all'infanzia.

E' evidente l'esistenza anche del requisito del pericolo del danno irreparabile.

Pertanto, si insiste per l'adozione di ogni idoneo provvedimento cautelare atto a tutelare gli interessi della ricorrente, anche a mezzo ordine di rinnovazione del giudizio di congruità della spesa tenuto conto delle deduzioni illustrate in questa sede.

Per tutto quanto superiormente esposto e per quant'altro potrà essere rilevato e dedotto si chiede che

- VOGLIA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE -

- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

- preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, adottando ogni idoneo provvedimento cautelare atto ad anticipare gli effetti della decisione nel merito, e comunque adottando ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti della ricorrente, anche a mezzo riesame della domanda di contributo alla luce dei motivi di ricorso;

- pronunciare l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto e/o provvedimento ai medesimi preordinato, connesso e conseguente, emettendo ogni consequenziale pronuncia atta al riconoscimento in favore della ricorrente del diritto a ottenere il contributo richiesto correttamente determinato.

- con vittoria di spese e compensi.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma.

Si producono gli atti impugnati e gli atti e i documenti indicati nel relativo indice.

Palermo, 5 febbraio 2021

Ai fini del pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e il contributo unificato è pari a € 650,00.

(Avv. Anna Maria Crosta)